

12.084

**Messaggio
concernente gli emendamenti alla Costituzione
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni**

del 14 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente gli emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Durante la sua 76ª sessione, il Consiglio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (di seguito OIM) ha adottato una serie di emendamenti alla Costituzione (Risoluzione del Consiglio dell'OIM n. 997 del 24 novembre 1998) volti a rafforzare le strutture e a razionalizzare il processo decisionale dell'OIM. Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento l'approvazione di tali emendamenti, contenuti nella Risoluzione numero 997.

Situazione iniziale

L'OIM, attore chiave del dialogo internazionale sulla migrazione, ha sviluppato partenariati con numerosi governi nei cinque continenti. Da anni la Svizzera ha stabilito un partenariato con l'OIM per i programmi di ritorno (Ufficio federale della migrazione, UFM) e più recentemente coopera con essa nell'ambito di partenariati in materia di migrazione (UFM, Direzione dello sviluppo e della cooperazione [DSC], Divisione Sicurezza Umana [DSU] della Direzione politica del DFAE, Segreteria di Stato dell'economia [SECO]). Gli emendamenti costituiscono un adeguamento indispensabile della Costituzione alla crescente universalità dell'OIM e al bisogno di adottare meccanismi di governance che tutelino gli interessi di tutti gli Stati membri. Non mancano che 11 approvazioni per raggiungere i due terzi richiesti (degli attuali 146 Stati membri del Consiglio dell'OIM).

Contenuto

In sintesi, gli emendamenti adottati dal Consiglio dell'OIM nella Risoluzione numero 997:

- a) precisano che i nuovi membri confermano la loro appartenenza all'OIM procedendo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (cfr. art. 2 lett. b);*
- b) stabiliscono le conseguenze e le procedure in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri (cfr. art. 4);*
- c) chiariscono il ruolo e le responsabilità del Consiglio dell'OIM in qualità di organo di governance (cfr. art. 6 lett. a) e b);*
- d) sopprimono il Comitato esecutivo dell'OIM, diventato nel corso degli anni un doppione del Consiglio dell'OIM (cfr. art. 5, 9, 12–16, 18, 21–24 e 29);*
- e) conferiscono la competenza al Consiglio dell'OIM di creare gli organi ausiliari necessari all'adempimento delle sue funzioni (art. 10);*
- f) permettono al Direttore generale e al Vicedirettore generale di essere rieletti per un secondo mandato (cfr. art. 18);*
- g) ridefiniscono la procedura per gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell'Organizzazione (art. 30 cpv. 2).*

Secondo il Consiglio federale la modifica dell'articolo 30 capoverso 2 rappresenta il cambiamento più importante poiché prevede una procedura semplificata di emendamento della Costituzione: finora gli emendamenti che comportavano nuovi obblighi entravano in vigore per un determinato membro soltanto a patto che questo li avesse accettati. Il nuovo sistema prevede invece che le modifiche fondamentali della Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entrino in vigore per tutti gli Stati membri dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri.

Messaggio

1 Presentazione degli emendamenti

1.1 Situazione iniziale

Durante la sua 76^a sessione, il Consiglio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (di seguito OIM) ha adottato una serie di emendamenti alla Costituzione¹ (Risoluzione del Consiglio n. 997 del 24 novembre 1998) volti a rafforzare le strutture e a razionalizzare il processo decisionale dell'OIM. Si tratta di una tappa importante nell'evoluzione dell'Organizzazione e dei suoi organi di governance. Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento l'approvazione di tali emendamenti, che rispondono pienamente alle aspettative della Svizzera in materia di governance delle organizzazioni internazionali di cui fa parte.

L'OIM (fino al 1989 «Comitato intergovernativo per le migrazioni europee») è stata istituita nel 1953 a seguito di una risoluzione del 1951 volta a gestire il reinsediamento di milioni di sfollati della Seconda guerra mondiale. Oggi l'OIM, con sede a Ginevra, è la principale organizzazione internazionale che si occupa dei vari aspetti e delle varie dimensioni della migrazione. L'operato e le attività dell'OIM sono essenzialmente guidati dalla Costituzione del 1953 e da una Strategia adottata nel 2007 dal Consiglio dell'OIM, ossia l'organo di governance.

L'OIM opera nei settori del ritorno, della migrazione legale, illegale e forzata nonché della risposta umanitaria in stretta collaborazione con le competenti agenzie delle Nazioni Unite. Contribuisce a superare le sfide legate ai flussi migratori, a promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso le migrazioni e a difendere il rispetto dei diritti e del benessere dei migranti. Sostiene in particolare gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative nella definizione delle politiche migratorie e costituisce un polo di riferimento per il Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sulla migrazione nonché per il Forum mondiale su migrazione e sviluppo.

L'OIM è un partner importante dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) e del DFAE (Divisione Sicurezza umana [DSU] della Direzione politica, Programma globale Migrazione e Aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione [DSC]). La Svizzera è membro dell'organizzazione dal 1954 e versa un contributo annuo obbligatorio, determinato secondo la scala dei contributi fissata dalle Nazioni Unite. Nel 2012, il contributo obbligatorio della Svizzera all'OIM è stato di 482 345 franchi (1,2246 % del bilancio ordinario).

1.2 Sintesi del contenuto degli emendamenti

In sintesi, gli emendamenti adottati dal Consiglio nella Risoluzione numero 997:

- a) precisano che i nuovi membri confermano la loro appartenenza all'OIM procedendo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (cfr. art. 2 lett. b);

¹ Costituzione del 19 ottobre 1953 dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, RS **0.142.01**

- b) stabiliscono le conseguenze e le procedure in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri (cfr. art. 4);
- c) chiariscono il ruolo e le responsabilità del Consiglio dell'OIM in qualità di organo di governance (cfr. art. 6 lett. a) e b);
- d) sopprimono il Comitato esecutivo dell'OIM, diventato nel corso degli anni un doppione del Consiglio dell'OIM (cfr. art. 5, 9, 12–16, 18, 21–24 e 29);
- e) conferiscono la competenza al Consiglio dell'OIM di creare gli organi ausiliari necessari all'adempimento delle sue funzioni (art. 10);
- f) permettono al Direttore generale e al Vicedirettore generale di essere rieletti per un secondo mandato (cfr. art. 18);
- g) ridefiniscono la procedura per gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell'Organizzazione (art. 30 cpv. 2).

Secondo il Consiglio federale la modifica dell'articolo 30 capoverso 2 rappresenta il cambiamento più importante poiché prevede una procedura semplificata di emendamento della Costituzione: finora gli emendamenti che comportavano nuovi obblighi entravano in vigore per un determinato membro soltanto a patto che questo li avesse accettati. Il nuovo sistema prevede invece che le modifiche fondamentali della Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entrino in vigore per tutti gli Stati membri dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri.

1.3 Processo di approvazione

La Costituzione originale è stata emendata una sola volta, nel 1987, in occasione del cambiamento di nome dell'organizzazione (entrata in vigore dell'emendamento: 1989). Gli emendamenti oggetto del presente messaggio sono stati adottati per consenso con la Risoluzione del Consiglio dell'OIM numero 997 del 23 novembre 1998. Conformemente all'articolo 30 capoverso 2 della Costituzione nella versione attuale, gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri. Il Consiglio non ritiene che tali emendamenti comportino nuovi obblighi per i membri. Potranno quindi entrare in vigore per tutti gli Stati parte, compresa la Svizzera, non appena due terzi degli Stati membri li avranno accettati. Ciò significa che, in realtà, la Svizzera non ha altre alternative che accettare gli emendamenti o decidere di ritirarsi dall'OIM. La Svizzera non ha ancora accettato gli emendamenti, che a fine aprile 2012 erano già stati approvati da 87 membri (cfr. elenco allegato). Non mancano che 11 approvazioni per raggiungere i due terzi richiesti per la loro entrata in vigore (degli attuali 146 Stati membri del Consiglio dell'OIM). Tra gli Stati che hanno accettato gli emendamenti figurano ad esempio i Paesi nordici, i Paesi baltici, il Belgio, la Spagna, la Francia, il Nepal, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. La Germania ha avviato la procedura di approvazione. Si può pertanto partire dal principio che la maggioranza di due terzi verrà molto probabilmente raggiunta. In questo caso gli emendamenti entreranno in vigore anche per la Svizzera. Se li respingerà, il nostro Paese si ritirerà verosimilmente dall'OIM.

L'OIM, attore chiave del dialogo internazionale sulla migrazione, ha sviluppato partenariati con numerosi governi nei cinque continenti. Da anni la Svizzera ha stabilito un partenariato con l'OIM per i programmi di ritorno (UFM) e più recentemente coopera con essa nell'ambito di partenariati in materia di migrazione (UFM, DSC, DSU, SECO). Le conoscenze e le competenze nonché la rete internazionale dell'Organizzazione sono una ricca fonte di conoscenze e competenze utili per definire e attuare le nostre politiche e strategie in materia di migrazione.

Gli emendamenti costituiscono un adeguamento indispensabile della Costituzione alla crescente universalità dell'OIM e al bisogno di adottare meccanismi di governance che tutelino gli interessi di tutti gli Stati membri.

Dal punto di vista politico, in quanto Stato membro e Stato ospite, e considerando che la Svizzera non si è opposta all'adozione della Risoluzione numero 997 del 23 novembre 1998, l'approvazione degli emendamenti sarebbe un segnale importante della Svizzera ai fini del rafforzamento istituzionale dell'OIM e del proseguimento del suo impegno nella gestione coordinata della migrazione. Una mancata approvazione potrebbe invece tradursi in un indebolimento della Svizzera nella governance dell'OIM e rendere più complessa la sua partecipazione al dialogo internazionale nonché al coordinamento e all'attuazione di politiche migratorie nazionali e internazionali coerenti.

L'emendamento dell'articolo 30 concernente le future modifiche fondamentali della Costituzione dell'OIM limita la possibilità di uno Stato membro di opporsi a nuovi emendamenti. Sarà quindi sostanzialmente possibile che il Consiglio dell'OIM adotti modifiche alla Costituzione contrarie agli interessi di una minoranza dei membri. Finora, tuttavia, le decisioni del Consiglio sono state prese per consenso. La nuova formula proposta concernente le modifiche della Costituzione è analoga alle procedure esistenti in seno a varie organizzazioni internazionali con cui la Svizzera collabora strettamente (cfr. p. es. OMS², UNDP³, UNICEF⁴, UNFPA⁵, UNESCO⁶).

Oltre all'emendamento dell'articolo 30 concernente le modifiche della Costituzione, la Risoluzione numero 997 del Consiglio introduce anche altre riforme importanti. Spicca in particolare l'emendamento dell'articolo 10, che rafforza il Consiglio dandogli un margine di manovra per istituire organi ausiliari che gli garantiscano le competenze tecniche necessarie per esercitare le sue funzioni.

I presenti emendamenti non richiedono alcun adeguamento del diritto nazionale, dal momento che la Svizzera ha già recepito le disposizioni nella propria legislazione. Si è pertanto rinunciato a una procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge del 18 marzo 2005⁷ sulla consultazione.

² Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, art. 73 (RS **0.810.1**)

³ Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108 (RS **0.120**); Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund, rule 15

⁴ Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108; Rules of procedure, rule 38

⁵ Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108; Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund, rule 15

⁶ Costituzione, art. XIII (RS **0.401**)

⁷ RS **172.061**

Art. 2 lett. b

L'emendamento chiarisce il processo di approvazione della Costituzione per gli Stati candidati che non erano membri dell'Organizzazione al momento dell'adozione degli emendamenti del 20 maggio 1987 che istituivano l'OIM al posto del «Comitato intergovernativo per le migrazioni europee». Questo emendamento non concerne gli Stati che erano già membri dell'Organizzazione prima del 1987 (tra cui la Svizzera).

Art. 4

L'emendamento ridefinisce le procedure di sospensione del diritto di voto per gli Stati che accumulano ripetuti arretrati nel pagamento del contributo annuo obbligatorio. Negli ultimi dieci anni non è stata ordinata alcuna sospensione, grazie ad accordi conclusi tra gli Stati interessati e l'OIM concernenti piani scaglionati di pagamento degli arretrati. In pratica questo articolo non concerne direttamente la Svizzera, che paga regolarmente il suo contributo annuo.

Art. 18

L'emendamento permette l'elezione del Direttore generale e del Vicedirettore generale per un massimo di due mandati, come previsto nella Costituzione attuale, per un numero illimitato di mandati. La limitazione a due mandati è una prassi corrente in seno alle organizzazioni delle Nazioni Unite⁸. Questa prassi garantisce una stabilità nella gestione dell'Organizzazione, permettendo al tempo stesso scadenze ragionevoli di rinnovo della leadership.

Art. 30 cpv. 2

L'emendamento modifica le regole di adozione di emendamenti che comportano modifiche fondamentali della Costituzione dell'OIM o nuovi obblighi per gli Stati membri. Spetta al Consiglio stabilire, mediante votazione, se un emendamento apporta o meno una modifica fondamentale alla Costituzione.

L'articolo 30 capoverso 2 della Costituzione del 19 ottobre 1953 dell'OIM (RS 0.935.30), di cui la Svizzera è membro dal 1954, ha il seguente tenore:

Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali, rimanendo peraltro inteso che gli emendamenti comportanti nuovi obblighi per i membri entreranno in vigore per un determinato membro solo se tale membro avrà accettato i predetti emendamenti.

La Risoluzione numero 997 emenda questa disposizione come segue:

Gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entreranno in vigore quando saranno stati adottati dai due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali. Il Consiglio deciderà, con un voto a maggioranza dei due terzi, se un determi-

⁸ Cfr. p. es. UNESCO, Costituzione, art. VI.2. (RS 0.401)

nato emendamento comporta un cambiamento fondamentale nella Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati adottati con decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi.

Con questo nuovo articolo 30, tutti i futuri emendamenti della Costituzione dell'OIM che comportano cambiamenti fondamentali della Costituzione o nuovi obblighi per gli Stati membri dovranno dapprima essere approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi. Successivamente potranno entrare in vigore quando saranno stati accettati da due terzi degli Stati membri e si applicheranno anche agli Stati che non li hanno accettati. Per le modifiche non fondamentali è sufficiente l'adozione da parte del Consiglio a maggioranza dei due terzi. Per le revisioni importanti dell'atto costitutivo dell'OIM, si passa quindi da un'entrata in vigore per un determinato membro unicamente se questi accetta formalmente gli emendamenti proposti a un'entrata in vigore automatica per tutti i membri non appena gli emendamenti proposti sono stati adottati da due terzi dei membri.

Art. 6 e 10

Gli emendamenti riformulano la funzione e rafforzano l'autorità del Consiglio, il cui ruolo principale è di determinare, esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attività dell'organizzazione – conformemente alla prassi attuale del Consiglio – e gli permettono di creare e gestire organi ausiliari.

Art. 5, 9, 12–16, 18, 21–24 e 29

Gli emendamenti stralciano qualsiasi menzione del Comitato esecutivo (art. 5, 9, 12–16, 18, 22–24) e modificano la terminologia dell'organizzazione dell'organo di governance (art. 21, 29). Con soli 32 Stati membri eletti, il Comitato esecutivo non era rappresentativo. La sua soppressione implica un trasferimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità al Consiglio. Quest'ultimo resta l'organo superiore unico di governance dell'OIM, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri. Esso avrà inoltre la capacità di istituire organi ausiliari (cfr. art. 6 lett. b). Questa architettura di governance è simile a quella di varie agenzie delle Nazioni Unite.

3 Ripercussioni

Gli emendamenti, che si riferiscono essenzialmente al funzionamento del Consiglio dell'OIM, non hanno alcuna ripercussione degna di nota in termini di risorse finanziarie o di personale per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni. La rappresentanza svizzera in seno al Consiglio dell'OIM continuerà a essere assicurata dalla DSC, in stretta collaborazione con l'UFM, altri servizi del DFAE nonché la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, con gli stessi effettivi di quelli attuali. Gli emendamenti non concernono aspetti finanziari e non hanno alcun impatto significativo sull'economia, l'ambiente o la società svizzeri.

4

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale

L'importanza del partenariato con l'OIM è menzionata in varie strategie del Consiglio federale, segnatamente nei seguenti documenti:

- messaggio del 15 febbraio 2012⁹ concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2013–2016: in particolare l'Aiuto umanitario della Confederazione collabora strettamente con l'OIM;
- rapporto sulla cooperazione in materia di migrazione internazionale (febbraio 2011): l'OIM è menzionata tra le organizzazioni chiave nella risposta alle sfide globali della migrazione.

Il presente oggetto non è segnalato né nel messaggio del 23 gennaio 2008¹⁰ sul programma di legislatura 2007–2011 né nel messaggio del 25 gennaio 2012¹¹ sul programma di legislatura 2011–2015.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

L'approvazione degli emendamenti contenuti nella Risoluzione numero 997 dell'OIM si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹²; (Cost.), in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali la cui conclusione non è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl¹³; art. 7a cpv. 1 LOGA¹⁴). Nella fattispecie queste disposizioni non si applicano ai presenti emendamenti.

De facto l'emendamento dell'articolo 30, anche se di per sé non contiene nuovi obblighi per gli Stati membri, comporta la possibilità che futuri cambiamenti fondamentali della Costituzione dell'OIM entrino in vigore per la Svizzera anche senza il suo accordo. Benché questo principio sia comune a molte organizzazioni internazionali di cui il nostro Paese fa parte, appare giustificato sottoporre questo importante cambiamento al Parlamento per approvazione. Gli emendamenti entreranno tuttavia in vigore per la Svizzera anche se non li accetterà formalmente (cfr. n. 1.3). Il Consiglio federale è cosciente che, dal punto di vista del Parlamento, non è soddisfacente che una modifica di un trattato internazionale gli sia sottoposta nonostante l'entrata in vigore della stessa sia indipendente dall'approvazione del legislativo. Nondimeno il Consiglio federale, per ragioni di trasparenza e di rispetto delle regole di competenza istituzionale, ritiene necessario sottoporre la presente proposta alle Camere federali.

⁹ FF **2012** 2139

¹⁰ FF **2008** 597

¹¹ FF **2012** 305

¹² RS **101**

¹³ Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS **171.10**)

¹⁴ Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS **172.010**)

Nell'eventualità in cui gli emendamenti vengano respinti dal Parlamento, il Consiglio federale dovrà rivalutare la situazione. È improbabile che l'OIM sia d'accordo che la Svizzera mantenga il diritto di manifestare la sua opposizione se dovesse dissentire con emendamenti fondamentali eventualmente decisi in futuro e che in tal modo il nostro Paese eviti l'entrata in vigore di tali emendamenti a suo riguardo. Una simile eccezione contraddirebbe non soltanto la modifica in questione, ma anche la natura di un'organizzazione internazionale caratterizzata da un potere decisionale dei suoi organi ampiamente indipendente dalla volontà dei singoli membri. Per queste ragioni la mancata accettazione dei presenti emendamenti causerà verosimilmente il ritiro della Svizzera dall'OIM.

5.2 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Essendo imperniati su questioni istituzionali, gli emendamenti non introducono direttamente nuove norme di diritto. L'emendamento dell'articolo 30 capoverso 2 semplifica tuttavia la creazione, da parte del Consiglio dell'OIM, di nuovi obblighi per tutti gli Stati membri (cfr. n. 2). Questa modifica della procedura di adozione di nuovi obblighi per gli Stati membri, se si trattasse di diritto interno, dovrebbe essere emanata sotto forma di legge in senso formale. Di conseguenza è opportuno sottoporre il decreto federale di approvazione a referendum facoltativo.

Annahme der Änderungen der Satzung der IOM
Acceptation des amendements à la Constitution de l'OIM
Accettazione degli emendamenti alla Costituzione dell'OIM

Deutsch	Français	Italiano	Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accettazione ricevuta il
1. Slowakei	Slovaquie	Slovacchia	08.02.1999
2. Dänemark	Danemark	Danimarca	16.04.1999
3. Finnland	Finlande	Finlandia	23.04.1999
4. Korea, Republik	République de Corée	Corea, Repubblica	26.05.1999
5. Tschechische Republik	République tchèque	Ceca, Repubblica	02.06.1999
6. Bulgarien	Bulgarie	Bulgaria	20.07.1999
7. Tunesien	Tunisie	Tunisia	17.01.2000
8. Thailand	Thaïlande	Thailandia	26.01.2000
9. Griechenland	Grèce	Grecia	10.03.2000
10. Kroatien	Croatie	Croazia	03.05.2000
11. Ungarn	Hongrie	Ungheria	19.05.2000
12. Japan	Japon	Giappone	23.05.2000
13. Algerien	Algérie	Algeria	08.08.2000
14. Norwegen	Norvège	Norvegia	28.08.2000
15. Tanzania	Tanzanie	Tanzania	26.10.2000
16. Rumänien	Roumanie	Romania	04.04.2001
17. Lettland	Lettonie	Lettonia	08.10.2001
18. Sierra Leone	Sierra Leone	Sierra Leone	12.10.2001
19. Litauen	Lituanie	Lituania	19.03.2002
20. Frankreich	France	Francia	20.03.2002
21. Azerbaidtschan	Azerbaïdjan	Azerbaigian	18.06.2002
22. Mali	Mali	Mali	13.09.2002
23. Mauritien	Mauritanie	Mauritania	13.06.2003
24. Neuseeland	Nouvelle-Zélande	Nuova Zelanda	13.06.2003
25. Vereinigte Staaten von Amerika	Etats-Unis d'Amérique	Stati Uniti d'America	01.07.2003
26. Malta	Malte	Malta	03.05.2004
27. Afghanistan	Afghanistan	Afghanistan	04.06.2004
28. Libyen	Libye	Libia	04.06.2004
29. Bahamas	Bahamas	Bahamas	30.11.2004
30. Estland	Estonie	Estonia	30.11.2004
31. Brasilien	Brésil	Brasile	30.11.2004
32. Türkei	Turquie	Turchia	30.11.2004
33. Niederlande	Pays-Bas	Paesi Bassi	16.12.2004
34. Jamaika	Jamaïque	Giamaica	09.06.2005

Deutsch	Français	Italiano	Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accetta- zione ricevuta il
35. Bosnien und Herzegowina	Bosnie et Herzégovine	Bosnia ed Erzegovina	09.06.2005
36. Marokko	Maroc	Marocco	10.06.2005
37. Kamerun	Cameroun	Camerun	29.11.2005
38. Ghana	Ghana	Ghana	29.11.2005
39. Belarus	Bélarus	Bielorussia	29.11.2005
40. Togo	Togo	Togo	29.11.2005
41. Slowenien	Slovénie	Slovenia	01.02.2006
42. Mauritius	Maurice	Maurizio	08.06.2006
43. Spanien	Espagne	Spagna	08.06.2006
44. Montenegro	Monténégro	Montenegro	28.11.2006
45. Nepal	Népal	Nepal	28.11.2006
46. Australien	Australie	Australia	02.02.2007
47. Schweden	Suède	Svezia	20.03.2007
48. Belgien	Belgique	Belgio	15.06.2007
49. Burundi	Burundi	Burundi	27.11.2007
50. Vietnam	Vietnam	Vietnam	27.11.2007
51. Senegal	Sénégal	Senegal	15.01.2008
52. Ukraine	Ukraine	Ucraina	07.02.2008
53. Mexiko	Mexique	Messico	23.04.2008
54. Mongolei	Mongolie	Mongolia	18.06.2008
55. Somalia	Somalie	Somalia	18.06.2008
56. Kambodscha	Cambodge	Cambogia	22.04.2009
57. Trinidad-und-Tobago	Trinité-et-Tobago	Trinidad-e-Tobago	29.06.2009
58. Namibia	Namibie	Namibia	29.06.2009
59. Ecuador	Equateur	Ecuador	24.07.2009
60. Madagaskar	Madagascar	Madagascar	18.06.2010
61. Moldawien	Moldavie	Moldavia	17.09.2010
62. Kolumbien	Colombie	Colombia	04.11.2010
63. Lesotho	Lesotho	Lesotho	29.11.2010
64. Zentralafrikanische Republik	Rép. centrafricaine	Centrafricana, Rep.	29.11.2010
65. Timor-Leste	Timor-Leste	Timor orientale	29.11.2010
66. Botswana	Botswana	Botswana	29.11.2010
67. Swaziland	Swaziland	Swaziland	29.11.2010
68. Albanien	Albanie	Albania	23.05.2011
69. Bolivien	Bolivie	Bolivia	28.07.2011
70. Georgien	Géorgie	Georgia	12.08.2011
71. Dschibuti	Djibouti	Gibuti	05.12.2011
72. Tschad	Tchad	Ciad	05.12.2011
73. Aethiopien	Ethiopie	Etiopia	05.12.2011

Deutsch	Français	Italiano	Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accetta- zione ricevuta il
74. Malediven	Maldives	Maldive	05.12.2011
75. Guyana	Guyana	Guyana	05.12.2011
76. Nauru	Nauru	Nauru	05.12.2011
77. Komoren	Comores	Comore	05.12.2011
78. Antigua-und-Barbuda	Antigua-et-Barbuda	Antigua-e-Barbuda	05.12.2011
79. Heiliger Stuhl	Saint-Siège	Santa Sede	05.12.2011
80. Mikronesien	Micronésie	Micronesia	05.12.2011
81. Südsudan	Soudan du Sud	Sudan del Sud	05.12.2011
82. Mozambik	Mozambique	Mozambico	05.12.2011
83. Seychellen	Seychelles	Seicelle	05.12.2011
84. Vanuatu	Vanuatu	Vanuatu	05.12.2011
85. Kongo, Rep.	Rép. du Congo	Congo, Rep.	14.12.2011
86. Nicaragua	Nicaragua	Nicaragua	29.03.2012
87. Uganda	Ouganda	Uganda	05.04.2012

